



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 492 DEL 27/05/2022

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | Nulla osta concessione periodo di aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12 comma 8, lett. a) del CCNL integrativo del 20.09.2001 del Personale del Comparto Sanità – Assistente Amministrativo Dott. Andrea Mangatia, dipendente in servizio presso la S.C. Affari Generali Convenzioni e Rapporti con l'Università. |
|----------------|---|

| | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|
| STRUTTURA PROPONENTE | S.C. RISORSE UMANE | |
| ESTENSORE | Dott.ssa Giovanna Cherchi | |
| PROPOSTA N. | 503 del 26.05.2022 | |
| Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata | | |
| RUOLO | SOGGETTO | FIRMA DIGITALE |
| Direttore f.f. della Struttura Proponente | Dott.ssa Rosa Maria Bellu | |

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
SI [] NO [X]

La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 27/05/2022 per la durata di quindici giorni

| | | |
|--|--------------------------|--------------|
| RUOLO | SOGGETTO | FIRMA |
| Il Dirigente Amministrativo della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università | Dott. Giuseppe Carassino | |

IL DIRETTORE F.F. DELLA S.C. RISORSE UMANE

Dott.ssa Rosa Maria Bellu

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 182 del 06.03.2019, avente ad oggetto *Presa d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica e alla Linea Intermedia. Modifica ed Integrazione Deliberazione n. 426 del 05.06.2018*;
- VISTA** la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore.
- VISTA** la nota PG n. 99 del 04 Gennaio 2022 avente ad oggetto “*Sostituzioni Dirigenti Strutture Vacanti*”;
- VISTA** la nota, in atti prot. PG/2022/8584 del 25.05.2022, con la quale il Dott. Andrea Mangatia, dipendente di questa Azienda, assunto con contratto a tempo indeterminato in qualità di Assistente Amministrativo, ha presentato formale istanza di concessione di un periodo di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, al fine di poter svolgere, a decorrere dalla data del 01.06.2022, il periodo di prova, della durata di sei mesi, relativo all’assunzione, con contratto a tempo pieno e indeterminato, in qualità di Collaboratore Amministrativo cat. D, presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;
- VISTO** l’art. 25 comma 10 del CCNL del Personale del Comparto Sanità siglato in data 21.05.2018 che recita “*Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un’azienda o ente del comparto, vincitore di concorso presso altra amministrazione anche di diverso comparto, può essere concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova, di cui al presente articolo, ai sensi dell’art. 12, comma 8, lett. a) del CCNL integrativo del 20/9/2001*”;
- RICHIAMATO** l’art. 12, comma 8, lett. a), CCNL integrativo del 20.09.2001 del Personale del Comparto Sanità, il quale dispone che “*L’aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, è, altresì, concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato: [...] per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa azienda o ente del medesimo comparto ovvero ente o amministrazione di comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova*”;
- ACQUISITO** il parere favorevole espresso dal Direttore Generale, di cui alla nota e-mail del 25.05.2022;
- RITENUTO** di accogliere la richiesta del dipendente in argomento e provvedere alla concessione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contrattuali sopra richiamate, del richiesto periodo di aspettativa, a decorrere dalla data del 01.06.2022;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1) di accogliere l'istanza di concessione di un periodo di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità presentata, ai sensi dell'art. 12 comma 8 lett. a) del CCNL integrativo del 20.09.2001 e dell'art. 25 comma 10 del CCNL del 21.05.2018, dal Dott. Andrea Mangatìa, dipendente di questa Azienda Ospedaliero Universitaria, assunto con contratto a tempo indeterminato, al fine di poter svolgere, a decorrere dalla data del 01.06.2022, il periodo di prova pari a sei mesi, relativo all'assunzione presso questa Azienda, con contratto a tempo pieno e indeterminato, in qualità di Collaboratore Amministrativo cat. D;
- 2) di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non discendono oneri a carico di questa Azienda;
- 3) di demandare ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall'esecuzione del presente atto.

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

Nessun allegato

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

Nessun allegato